



ASSOCIAZIONE MUSICALE "L. VAROLI" ETS

Via Salara 21 - 48033 Cotignola(Ra) Segreteria 340 7303943

Cod. Fisc. 91005650394 P. IVA 02101680391

www.associazioneveroli.it scuola@associazioneveroli.it

associazioneveroli@pec.it



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "L. VAROLI" ETS

Art. 1) E' costituita, a tempo indeterminato, l'Associazione musicale "L. Varoli" ETS, con sede in Cotignola (Ra) via Salara 21.

Art.2) L'Associazione, non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell' intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione individua come prioritari i seguenti scopi istituzionali primari:

- 1) sostenere e promuovere una vera educazione musicale che proponga la musica quale patrimonio indispensabile nella formazione della persona, nella scoperta della propria identità culturale;
- 2) operare nel campo della diffusione musicale e promuovere ed organizzare corsi, concorsi, seminari di aggiornamento e perfezionamento, concerti, manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative simili attraverso una linea metodologica aggiornata sia sul campo didattico che artistico culturale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell' intento di agire in favore di tutta la collettività l'Associazione potrà:

- curare e attuare rapporti di collaborazione con qualsiasi ente pubblico o privato o società, interessati alle attività dell'Associazione;
- ricevere consulenze da parte di insegnanti, operatori, esperti e specialisti del settore;
- curare la diffusione delle proprie iniziative attraverso opuscoli, locandine, manifesti, ecc.;
- rilasciare regolari attestati di partecipazione e frequenza a tutti coloro che prendano parte ai propri corsi, seminari e concorsi;
- partecipare a qualsiasi altra iniziativa che possa contribuire alla riuscita e alla diffusione degli scopi e delle attività suesposte;
- offrire la propria assistenza e consulenza nei settori musicali in cui opera;
- promuovere forme di solidarietà fra musicisti che consentano di superare l'individualismo e la competitività in cui spesso cade l'attività concertistica;
- sviluppare le possibilità di incontro con le diverse forme artistiche, con la consapevolezza che in ciascuna di esse trova espressione l'uomo.

Le attività e le iniziative messe in atto non hanno scopo di lucro ed hanno finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui sopra.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 3) L'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività può trarre risorse finanziarie da:

- a) quote sociali e contributi associativi;
- b) contributi e sovvenzioni, sia da privati che da Stato ed enti ed istituzioni pubbliche;
- c) entrate patrimoniali;
- d) entrate derivanti da convenzioni o da manifestazioni o partecipazioni ad esse.

Art. 4) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 10/04 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

Art. 5) Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione chiunque si riconosca nei principi dell'art. 2.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, e presso la sede sociale entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri, potrà avvenire in presenza del presidente del Consiglio Direttivo e tramite consultazione degli originali.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa annuale;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi derivanti dal presente statuto o dal regolamento interno.



Il socio receduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6) I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Il socio ne farà richiesta al Consiglio Direttivo tramite i recapiti ufficiali della Associazione. Al massimo entro 15 giorni, il socio otterrà un appuntamento con il Presidente o suoi delegati per visionare gli atti ed eventualmente, se richiesto, ottenerne copia.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione; la quota associativa è intrasferibile.

Art. 7) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

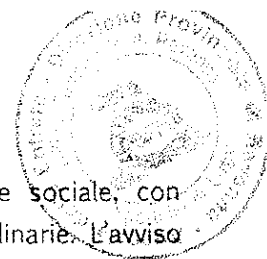
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.



Le convocazioni devono essere effettuate mediante affissione di avviso nella sede sociale, con preavviso di giorni 30 per le sedute ordinarie e di giorni 15 per le sedute straordinarie. L'avviso deve contenere: ordine del giorno, luogo, data, ed orario della prima e della eventuale seconda convocazione; in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

I verbali di ogni adunanza dell'Assemblea dei soci, redatti a cura di un segretario nominato dal Presidente, e sottoscritto da segretario e presidente, vengono conservati agli atti.

Art. 9) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.

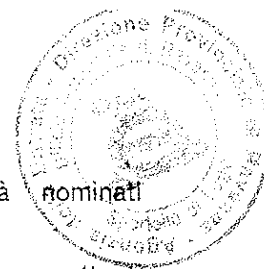
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 4, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- c) predisporre il regolamento interno e sue eventuali variazioni;



- d) nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario se non già **nominati** dall'Assemblea;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- f) deliberare sulla esclusione dei soci;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10) Il Presidente nominato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere entrambi.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano a Vice Presidente o, in sua assenza, al membro anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art.11) Organo di Controllo. (FACOLTATIVO)

Laddove ciò sia richiesto nei casi previsti dal D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone scelte tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un Collegio dei Revisori dei conti con funzioni di controllo amministrativo, composto da 3 membri. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Art. 12) Scioglimento dell' Associazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D. Lgs 117/201758, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 13) Norma di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

[Handwritten signature]

ASSEMBLEA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO DI RENDICONTI DI RAVENNA
CORRADO DI LUOGO

Registrazione 1.2.075.2022 n. 3174
Sede 3 per Euro 200,00

Il Responsabile dello Sportello
dr. Giovanni D'Alessandro

* firma su delega del Direttore Provinciale.

